*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 111° — Numero 13

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

***PARTE PRIMA*** **Roma - Venerdì, 16 gennaio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1969

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **1049.**
**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Rapallo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Rapallo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1898;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Rapallo (Genova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Rapallo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 9 giugno 1898.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 12.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1050.**
**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 353, relativo ai titoli di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alle scuole di specializzazione possono iscriversi solamente i laureati in medicina e chirurgia ».

Art. 362, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in igiene e medicina preventiva conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva (con orientamento di sanità pubblica, laboratorio, igiene e tecnica ospedaliera, igiene e medicina scolastica).

Allo stesso elenco è aggiunta la seguente scuola:

Scuola in chirurgia plastica che conferisce il diploma di « Specialista in chirurgia plastica ».

Art. 363. — Dopo l'ordinamento della scuola in psichiatria, è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia plastica con il seguente piano di studi.

*Scuola di specializzazione in chirurgia plastica*
(durata del corso anni tre)

1° *Anno*:

Patologia generale;
Concetti di patologia secondaria;
Guarigione delle ferite;
Trapianti;
Omoinnesti;
Traumatologia dei tessuti molli;
Malattia-ustione (fisiopatologia e clinica) (biennale);
Anatomia ed embriologia (con specifico riferimento alla faccia, collo, organi genitali, arti superiori ed inferiori);
Anatomia ed istologia patologica (con specifico riferimento alla malattia-ustione e ai tumori cutanei benigni e maligni);
Anestesiologia e rianimazione (concetti generali sui principi che suggeriscono l'adozione dei vari metodi e tecniche anestesiologiche).

2° *Anno*:

Tecnica operatoria;
Anatomia chirurgica;
Malformazioni congenite;
Malattia ustione (terapia medica e chirurgica);
Elementi di otorinolaringoiatria;
Elementi di stomatologia;
Elementi di ortopedia generale;
Dermatologia generale (con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite, di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico) (biennale).

3° *Anno*:

Metodologia chirurgica differenziale;
Conservazione e tipizzazione dei tessuti;
Chirurgia riparatrice della mano;
Chirurgia riparatrice e correttiva del volto;
Dermatologia generale (biennale);
Medicina legale e delle assicurazioni (con riferimento alle deformità anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica);
Elementi di criobiologia e di criochirurgia.

Ammissione alla scuola previo superamento di esame, con prova scritta e orale, inteso a chiarire il grado di preparazione generale del candidato ed i suoi specifici interessi ed attitudini verso la chirurgia plastica.

Numero massimo complessivo degli iscritti ai tre anni di corso: trenta (dieci per ogni anno di corso).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 10.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1051**.

**Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di geometria analitica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo alla cattedra omonima della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 891 del 19 giugno 1961, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di geometria analitica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo, a decorrere dal 1° novembre 1961;

Visto il verbale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo, in data 3 ottobre 1969, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di geometria analitica della predetta facoltà alla cattedra di geometria analitica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa, a decorrere dal 1° novembre 1969;

Visto il verbale, in data 24 ottobre 1969, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso il parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 13 ottobre 1969, 17 settembre 1969 e 30 ottobre 1969, con i quali il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nonchè il senato accademico della Università di Pisa hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1969, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di geometria analitica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo, è trasferito alla cattedra di geometria analitica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 11.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1052**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 92. — All'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in « Nefrologia medica ».

Dopo l'articolo 176 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica.

*Scuola di specializzazione in nefrologia medica*

Art. 177. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di tre anni.

Il numero massimo degli iscritti è di dieci per ogni singolo anno, totale trenta iscritti.

Art. 178. — Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verrà fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami). Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovrà presentare motivata istanza al rettore.

Art. 179. — La direzione della scuola sarà affidata dalla facoltà di medicina al direttore della clinica medica o ad un docente che sia noto cultore della nefrologia medica e che continui a dedicarsi ad essa insieme con i suoi collaboratori.

Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 180. — Al termine di ogni anno accademico, lo allievo della scuola di specializzazione dovrà sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame, il candidato non potrà essere ammesso al corso successivo.

L'esame di diploma si svolgerà con le norme generali di cui all'art. 98 del presente statuto.

Al termine del corso di studi, verrà conseguito il diploma di specialista in « nefrologia medica ».

Art. 181. — Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti:

1° *Anno*:

Struttura ed ultrastruttura normale del rene;
Aspetti biochimici della funzione renale;
Fisiologia renale;
Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
Microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.

2° *Anno*:

Patologia del ricambio idro-salino;
Insufficienza renale acuta e cronica;
Nefropatie glomerulari;
Nefropatie tubulari;
Farmacologia d'interesse nefrologico;
Terapia dietetica e dialitica (1° anno).

3° *Anno*:
Nefropatie interstiziali;
Nefropatie vascolari;
Nefropatie malformative e neoplastiche;
Terapia dietetica e dialitica (2° anno);
Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *gennaio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 231, *foglio n.* 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1969, n. **1053**.

**Disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo ad emanare provvedimenti sulle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, relativa all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, relativo alla corresponsione di una integrazione di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della Comunità economica europea e destinati alla disoleazione, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 9;

Visto il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante « Norme per la erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva, di produzione 1967-68 », convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante « Norme relative all'integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli », convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1382/69 del 17 luglio 1969, relativo all'integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia;

Visto il regolamento della commissione delle Comunità europee n. 1460/69 del 25 luglio 1969, che modifica il regolamento comunitario n. 1125/68 relativo alle modalità riguardanti l'integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2132/69 del 28 ottobre 1969, relativo alla integrazione per l'olio di oliva;

Visto il regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2309/69 del 21 novembre 1969, relativo alle modalità riguardanti l'integrazione per l'olio di oliva;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1969-1970, si applicano le disposizioni del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano detta integrazione e in quanto compatibili con le specifiche disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2132/69 del 28 ottobre 1969 e del regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2309/69 del 21 novemore 1969.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'industria il commercio e l'artigianato, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, stabilisce, con proprio decreto, i termini e le modalità per la presentazione, da parte degli interessati, della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo.

Art. 2.

In attesa della liquidazione definitiva dell'integrazione di prezzo a favore degli aventi diritto, è autorizzata, limitatamente alle domande che si riferiscono a quantitativi non superiori a 10 quintali di olio di oliva, la concessione di acconti nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla quantità di prodotto indicato nella domanda, purchè tale quantità non risulti superiore a quella desumibile dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalle commissioni provinciali.

La disposizione del comma precedente si applica anche per la liquidazione delle domande di integrazione relative alla campagna 1968-1969, ancora in corso di istruttoria alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, ed è estesa alle domande che si riferiscono a quantitativi superiori a 10 quintali ancorché risultino superiori a quelli desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalle commissioni provinciali.

Nel caso previsto dal comma precedente l'ammontare dell'acconto non può superare, qualora trattisi di quantitativi non eccedenti i 10 quintali, il 70 per cento

dell'importo corrispondente alla quantità di prodotto desumibile dall'applicazione degli anzidetti indici di resa media, e, ove trattisi di quantitativi superiori, il 40 per cento dell'importo medesimo.

Le disposizioni dei precedenti commi, secondo e terzo, si applicano anche per la liquidazione delle domande di integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1969, limitatamente alle domande di integrazione concernenti produzioni complessive aziendali non superiori a 100 quintali di grano duro.

Art. 3.

Nell'articolo 4 del decreto-legge 21 novembre 196 , numero 1051, quale risulta modificato con la legge 12 febbraio 1969, n. 5, sono inseriti, dopo il terzo comma, i seguenti commi:

« Per le domande di integrazione concernenti quantitativi di olio non superiore a quintali 10, la quantità di olio ammissibile all'integrazione di prezzo è determinata dagli stessi uffici liquidatori.

La disposizione del comma precedente si applica anche alle domande di integrazione concernenti quantitativi superiori a quintali 10, sempre che i quantitativi medesimi non superino di oltre il 10 per cento quelli desumibili dall'applicazione degli indici di resa media.

Art. 4.

Ai fini del più sollecito espletamento delle procedure per la definizione delle domande di integrazione di prezzo dell'olio di oliva, comprese quelle relative alle campagne precedenti a quella in corso, si potrà procedere d'ufficio alla regolarizzazione formale delle domande medesime, in relazione ad omissioni involontarie od errori materiali.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, estendono la loro competenza anche all'assistenza relativa alla materia disciplinata dal presente decreto.

Art. 5.

Per la campagna 1968-1969 la disposizione dell'articolo 3, secondo comma, del decreto legge 18 dicembre 1968, n. 1234, modificato con la legge 12 febbraio 1969, n. 5, non si applica nei confronti dei produttori che, non avendo presentato la denuncia di coltivazione ivi prevista, abbiano tuttavia indicato nella domanda di integrazione di prezzo elementi sufficienti in ordine all'ubicazione del fondo ed alla consistenza produttiva dell'azienda.

Art. 6.

E' soppresso l'obbligo di pubblicare negli albi pretori delle sedi comunali i provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sostituito con il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5.

Art. 7.

Le cooperative di produttori agricoli che gestiscono oleifici sociali possono presentare, per conto dei soci che hanno conferito le olive per la molitura, un'unica domanda di integrazione di prezzo, contenente l'indicazione dei quantitativi di olio prodotto riferiti ai singoli soci ed alle denuncie di coltivazione a suo tempo presentate dai medesimi singolarmente o per il tramite delle cooperative stesse.

Il pagamento dell'integrazione è disposto a favore delle cooperative, che provvederanno a corrispondere ai soci le somme a ciascuno spettanti.

Art. 8.

Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 9, sono estese, per quanto applicabili, per la concessione dell'integrazione ordinaria ai semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella Comunità nella campagna 1969-1970 e di quella supplementare prevista dal regolamento n. 1382/69 del 17 luglio 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee per gli stessi semi di colza e ravizzone disoleati in Italia, durante la medesima campagna 1969-1970.

L'ammontare dell'integrazione supplementare spettante alle ditte nazionali che, durante la campagna 1969-1970, hanno proceduto alla disoleazione dei semi di colza e ravizzone di origine comunitaria, nonchè le modalità ed i criteri relativi alla liquidazione dell'integrazione medesima, saranno stabiliti dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, d'intesa con quelli del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, in conformità a quanto disposto dal regolamento n. 1460/69 del 25 luglio 1969 della commissione delle Comunità europee.

Art. 9.

Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui ai precedenti articoli 1 e 8 sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

Art. 10.

Le disposizioni di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, e della legge 27 luglio 1967, n. 622, aventi efficacia fino al 31 dicembre 1969, si applicano anche per l'anno 1970, in quanto necessarie, e nei limiti in cui risulteranno compatibili, per l'attuazione dei regolamenti delle Comunità europee concernenti il settore dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 11.

Le modalità di applicazione dei regolamenti comunitari, recanti misure speciali per migliorare la produzione e la commercializzazione degli agrumi, sono determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in conformità dei suddetti regolamenti.

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste dai citati regolamenti ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — SEDATI — MORO — COLOMBO — BOSCO — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 231, *foglio n.* 25. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. **1054.**

**Erezione in ente morale della fondazione « Silvio e Mariuccia Reguitti », con sede in Agnosine.**

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Silvio e Mariuccia Reguitti », con sede in Agnosine (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *gennaio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 231, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1969, n. **1055.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della pia unione « In Caritate Christi », con sede in Roma.**

N. 1055. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della pia unione « In Caritate Christi », con sede in Roma. L'ente è autorizzato, altresì, ad accettare la donazione disposta dall'Opera del Sacro Cuore, con sede in Roma, consistente in immobili siti in Roma e valutati complessivamente L. 69.291.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *gennaio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 231, *foglio n.* 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. **1056.**

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, ad accettare una quota di eredità.**

N. 1056. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la quota (in ragione in un terzo) di eredità disposta dalla signora Olga Passalenti ved. Masieri, con testamento olografo depositato e pubblicato, assieme al relativo codicillo, con verbale a rogito del dott. Francesco Barone, notaio residente in Udine, in data 13 settembre 1966, n. 48458 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *gennaio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 231, *foglio n.* 6. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1969.

**Nomina del presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 49, comma terzo, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, che prevede la costituzione della commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visti gli articoli 39 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1961, con il quale il dott. Renato Manduzio è stato nominato presidente della commissione predetta;

Considerato che il dott. Renato Manduzio nominato presidente della commissione con il precitato decreto ministeriale, è deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente della commissione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Carlo Cingolani, ispettore generale del lavoro, è nominato presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione del dott. Renato Manduzio, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1969

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(85)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1969.

**Approvazione del programma quinquennale 1969-1973 presentato dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83; riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1954, e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1968, n. 427;

Visto il programma quinquennale 1969-73 presentato dalla S.I.P.;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 359ª adunanza tenuta il 24 luglio 1969;

Visto il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1158 tenuta il 29 ottobre 1969;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, il programma quinquennale 1969-73.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1969

*Il Ministro*: VALSECCHI

(84)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1970.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.I.S.E.S. - Cooperativa imbarchi, sbarchi e spedizioni, con sede in Savona.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati in data 27 settembre 1969 dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona alla società cooperativa C.I.S.E.S. - Cooperativa imbarchi, sbarchi e spedizioni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Savona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa C.I.S.E.S. - Cooperativa imbarchi, sbarchi e spedizioni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Savona, costituita per rogito notaio dott. Mario Bordone in data 24 settembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Traversa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1970

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(103)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1970.

**Periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che dal 15 novembre 1969 si è diffusa, ed è tuttora in corso, sul territorio nazionale una grave forma di epidemia influenzale, la quale ha causato e causa numerose e prolungate assenze dal lavoro del personale degli uffici finanziari;

Considerato altresì che a partire dal giorno 19 novembre 1969 si è verificata l'astensione dal lavoro per motivi sindacali del personale degli uffici delle imposte dirette e che dal 1° dicembre 1969 si sono iniziate per gli stessi motivi astensioni dal lavoro da parte del personale dei vari uffici finanziari, astensioni che tuttora perdurano per il personale degli uffici delle imposte dirette;

Ritenuto che in conseguenza di tali eventi di carattere eccezionale si è verificato un irregolare andamento dei servizi dei predetti uffici;

Ritenuto che la situazione creatasi a seguito degli eventi di cui sopra rientra nelle previsioni del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica è accertato dal 15 novembre 1969 al 12 gennaio 1970, ad eccezione degli uffici delle imposte dirette, per i quali sarà provveduto con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1970

*Il Ministro*: BOSCO

(281)

---

DECRETO PREFETTIZIO 29 dicembre 1969.

**Nomina di un componente del consiglio provinciale di sanità di Teramo.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio n. 2490 Gab. del 30 settembre 1968, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1970;

Considerato che la legge 4 agosto 1965, n. 1103, allo art. 14 prevede la formazione dei collegi provinciali degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, estendendo alla categoria interessata le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del consiglio provinciale di sanità anche un rappresentante del suddetto collegio provinciale in osservanza alle disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Decreta:

Il sig. Ioannoni Adelchi, tecnico di radiologia medica è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza del collegio provinciale degli esercenti dell'arte ausiliaria di radiologia medica.

Teramo, addì 29 dicembre 1969

*Il prefetto*: PRESTIPINO

(27)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1969 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Sorrentino Gaetano, esercente in Sansepolcro, distretto notarile di Arezzo, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 18 febbraio 1970.

(76)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 26 novembre 1969 « Norme per la profilassi dell'afta epizootica sostenuta da virus esotici », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 13 dicembre 1969, nel quarto comma delle premesse e nel primo comma dell'art. 8, dove è scritto: « . . . ordinanza A.C.I.S. *20* dicembre 1952 . . . » leggasi: « . . . ordinanza A.C.I.S. *30* dicembre 1952 . . . ».

(56)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.71/5909 in data 29 dicembre 1969, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Catania, piazza della Repubblica, di proprietà dell'Istituto immobiliare (ISTICA), per un prezzo non superiore a L. 373.000.000 (trecentosettantatremilioni).

(116)

### Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1970 il comune di Centuripe (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6537 della *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 18 ottobre 1969.

(78)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

### Corso dei cambi del 15 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 629,10 | 629,40 | 629,45 | 629,35 | 629,325 | 629,10 | 629 — | 629,35 | 629,10 | 629,20 |
| $ Can. | 586,15 | 586,40 | 586,40 | 586,30 | 586,40 | 586,15 | 586 — | 586,30 | 586,15 | 586,15 |
| Fr. Sv. | 145,95 | 145,93 | 145,94 | 145,90 | 145,90 | 145,95 | 145,83 | 145,90 | 145,95 | 145,92 |
| Kr. D. | 83,96 | 83,98 | 84 — | 83,97 | 84 — | 83,96 | 83,93 | 83,97 | 83,96 | 83,95 |
| Kr. N. | 88 — | 88,03 | 88,08 | 88,03 | 88 — | 88 — | 87,98 | 88,03 | 88 — | 88 — |
| Kr. Sv. | 121,89 | 121,94 | 121,92 | 121,96 | 121,80 | 121,89 | 121,925 | 121,96 | 121,89 | 121,85 |
| Fol. . . | 173,37 | 173,40 | 173,45 | 173,39 | 173,30 | 173,37 | 173,33 | 173,39 | 173,37 | 173,35 |
| Fr. B. . | 12,66 | 12,665 | 12,67 | 12,665 | 12,65 | 12,66 | 12,659 | 12,665 | 12,66 | 12,66 |
| Franco francese | 113,26 | 113,30 | 113,31 | 113,24 | 113,15 | 113,26 | 113,21 | 113,24 | 113,26 | 113,25 |
| Lst. | 1509,80 | 1510,50 | 1510,70 | 1510,25 | 1509,65 | 1508,80 | 1509,10 | 1510,25 | 1509,80 | 1510,25 |
| Dm. occ. | 170,76 | 170,70 | 170,83 | 170,80 | 170,70 | 170,76 | 170,775 | 170,80 | 170,76 | 170,75 |
| Scell. Austr. . | 24,33 | 24,33 | 24,34 | 24,3350 | 24,30 | 24,33 | 24,335 | 24,3350 | 24,33 | 24,33 |
| Escudo Port. | 22,13 | 22,10 | 22,14 | 22,13 | 22,15 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 |
| Peseta Sp. . | 9 — | 9 — | 9,01 | 9,003 | 9 — | 9 — | 9,01 | 9,003 | 9 — | 9 — |

### Media dei titoli del 15 gennaio 1970

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 93,65 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . | 98,65 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 80,85 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 90,525 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 86,75 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 91,775 |
| » 5 % (Beni Esteri) | 86,80 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 94,70 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 95,775 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . | 98,475 |
| » » » 5,50 % 1976 . | 100,025 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . | 99,30 |
| » » » 5,50 % 1977 . | 99,65 |
| » » » 5,50 % 1978 . | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 . | 99,875 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) | 98,675 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 97,225 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 96,25 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 96,15 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss | 94,825 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) . | 94,25 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 94,30 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 15 gennaio 1970

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 629,175 |
| 1 Dollaro canadese | 586,15 |
| 1 Franco svizzero . | 145,865 |
| 1 Corona danese . | 83,95 |
| 1 Corona norvegese . | 88,005 |
| 1 Corona svedese . | 121,942 |
| 1 Fiorino olandese | 173,36 |
| 1 Franco belga . . . . . . . . | 12,662 |
| 1 Franco francese . . . . . . | 113,225 |
| 1 Lira sterlina . . . . . . . . | 1509,675 |
| 1 Marco germanico . . . . . . | 170,787 |
| 1 Scellino austriaco . . . . . . | 24,335 |
| 1 Escudo Port. . . . . . . . | 22,13 |
| 1 Peseta Sp. . . . . . . . . . | 9,006 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili dal 1° aprile 1968 al 30 aprile 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 383/68, n. 404/68, n. 451/68, n. 474/68 e n. 499/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:**

**— Paesi terzi;**

**— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).**

| Numero | | Denominazione delle merci | Paesi terzi | | | | SAMA e PTOM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | dal 1°-4-1968 al 4-4-1968 | dal 5-4-1968 all'11-4-1968 | dal 12-4-1968 al 18-4-1968 | dal 19-4-1968 al 30-4-1968 | dal 1°-4-1968 al 4-4-1968 | dal 5-4-1968 all'11-4-1968 | dal 12-4-1968 al 18-4-1968 | dal 19-4-1968 al 30-4-1968 |
| ex 10.06-A | | Riso greggio (non pilato) o risone: | | | | | | | | |
| | 06–14 | - riso a grani tondi . . | 1.358,750 | 1.240,000 | 1.240,000 | 1.370,000 | 983,750 | 865,000 | 865,000 | 995,000 |
| | 07–15 | - riso a grani lunghi . | 1.358,750 | 1.240,000 | 1.240,000 | 1.370,000 | 983,750 | 865,000 | 865,000 | 995,000 |
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | | | | | | | | |
| | 08–12 | - riso a grani tondi . . | 1.633,750 | 1.550,000 | 1.550,000 | 1.712,500 | 1.165,000 | 1.081,250 | 1.081,250 | 1.243,750 |
| | 11–16 | - riso a grani lunghi . | 1.633,750 | 1.550,000 | 1.550,000 | 1.712,500 | 1.165,000 | 1.081,250 | 1.081,250 | 1.243,750 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | | | | | | | | |
| | | - riso semilavorato: | | | | | | | | |
| | 17–25 | - - riso a grani tondi | 3.110,000 | 3.110,000 | 3.221,875 | 3.333,125 | 2.198,125 | 2.198,125 | 2.310,000 | 2.421,250 |
| | 18–28 | - - riso a grani lunghi | 3.470,625 | 3.470,625 | 3.595,000 | 3.719,375 | 2.493,125 | 2.493,125 | 2.617,500 | 2.741,875 |
| | | - riso lavorato a fondo: | | | | | | | | |
| | 21–31 | - - riso a grani tondi | 3.312,500 | 3.312,500 | 3.431,250 | 3.550,000 | 2.363,750 | 2.363,750 | 2.482,500 | 2.601,250 |
| | 23–34 | - - riso a grani lunghi | 3.720,625 | 3.720,625 | 3.853,750 | 3.987,500 | 2.697,500 | 2.697,500 | 2.830,625 | 2.964,375 |
| 10.06-C | 09–10 –13 | Riso spezzato (rotture di riso) | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |

**(10526)**

**Prelievi applicabili dal 1° maggio 1968 al 31 maggio 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 531/68, n. 548/68, n. 572/68, n. 600/68, n. 626/68 e n. 661/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:**

**— Paesi terzi;**

**— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).**

| Numero | | Denominazione delle merci | Paesi terzi | | | | SAMA e PTOM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | dal 1°-5-1968 al 2-5-1968 | dal 3-5-1968 al 16-5-1968 | dal 17-5-1968 al 30-5-1968 | 31-5-1968 | dal 1°-5-1968 al 2-5-1968 | dal 3-5-1968 al 16-5-1968 | dal 17-5-1968 al 30-5-1968 | 31-5-1968 |
| ex 10.06-A | | Riso greggio (non pilato) o risone: | | | | | | | | |
| | 06–14 | - riso a grani tondi . . | 1.433,125 | 1.528,125 | 1.528,125 | 1.443,125 | 1.058,125 | 1.153,125 | 1.153,125 | 1.068,125 |
| | 07–15 | - riso a grani lunghi . | 1.433,125 | 1.528,125 | 1.528,125 | 1.443,125 | 1.058,125 | 1.153,125 | 1.153,125 | 1.068,125 |
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | | | | | | | | |
| | 08–12 | - riso a grani tondi . . | 1.791,250 | 1.910,000 | 1.910,000 | 1.803,750 | 1.322,500 | 1.441,250 | 1.441,250 | 1.335,000 |
| | 11–16 | - riso a grani lunghi . | 1.791,250 | 1.910,000 | 1.910,000 | 1.803,750 | 1.322,500 | 1.441,250 | 1.441,250 | 1.335,000 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | | | | | | | | |
| | | - riso semilavorato: | | | | | | | | |
| | 17–25 | - - riso a grani tondi | 3.428,750 | 3.428,750 | 3.546,250 | 3.546,250 | 2.516,875 | 2.516,875 | 2.634,375 | 2.634,375 |
| | 18–28 | - - riso a grani lunghi | 3.826,250 | 3.826,250 | 3.956,875 | 3.956,875 | 2.848,750 | 2.848,750 | 2.979,375 | 2.979,375 |
| | | - riso lavorato a fondo: | | | | | | | | |
| | 21–31 | - - riso a grani tondi | 3.651,875 | 3.651,875 | 3.776,875 | 3.776,875 | 2.703,125 | 2.703,125 | 2.828,125 | 2.828,125 |
| | 23–34 | - - riso a grani lunghi | 4.101,875 | 4.101,875 | 4.241,875 | 4.241,875 | 3.078,750 | 3.078,750 | 3.218,750 | 3.218,750 |
| 10.06-C | 09–10 –13 | Riso spezzato (rotture di riso) | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |

**(10637)**

**Prelievi applicabili dal 1° giugno 1968 al 30 giugno 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 671/68, n. 697/68, n. 717/68, n. 755/68 e n. 796/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) in lire italiane per quintale, per importazioni da:**

**— Paesi terzi;**

**— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).**

| Numero | | Denominazione delle merci | Paesi terzi | | | SAMA e PTOM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | dal 1°-6-1968 al 12-6-1968 | dal 13-6-1968 al 20-6-1968 | dal 21-6-1968 al 30-6-1968 | dal 1°-6-1968 al 12-6-1968 | dal 13-6-1968 al 20-6-1968 | dal 21-6-1968 al 30-6-1968 |
| ex 10.06-A | | Riso greggio (non pilato) o risone: | | | | | | |
| | 06-14 | - riso a grani tondi . . . . | 1.506,250 | 1.446,250 | 1.446,250 | 1.131,250 | 1.071,250 | 1.071,250 |
| | 07-15 | - riso a grani lunghi . . . . | 1.506,250 | 1.446,250 | 1.446,250 | 1.131,250 | 1.071,250 | 1.071,250 |
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | | | | | | |
| | 08-12 | - riso a grani tondi . . . . | 1.882,500 | 1.807,500 | 1.807,500 | 1.413,750 | 1.338,750 | 1.338,750 |
| | 11-16 | - riso a grani lunghi . . . . | 1.882,500 | 1.807,500 | 1.807,500 | 1.413,750 | 1.338,750 | 1.338,750 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | | | | | | |
| | | - riso semilavorato: | | | | | | |
| | 17-25 | - - riso a grani tondi . . | 3.641,870 | 3.471,875 | 3.354,375 | 2.730,000 | 2.560,000 | 2.442,500 |
| | 18-28 | - - riso a grani lunghi | 4.063,750 | 3.874,375 | 3.743,125 | 3.086,250 | 2.896,875 | 2.765,625 |
| | | - riso lavorato a fondo: | | | | | | |
| | 21-31 | - - riso a grani tondi . | 3.878,750 | 3.697,500 | 3.572,500 | 2.930,000 | 2.748,750 | 2.623,750 |
| | 23-34 | - - riso a grani lunghi | 4.356,250 | 4.153,125 | 4.012,500 | 3.333,125 | 3.130,000 | 2.989,375 |
| 10.06-C | 09-10 -13 | Riso spezzato (rotture di riso) . | zero | zero | zero | zero | zero | zero |

**(10638)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 17799/4073, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cavalcante Giuseppina, nata a San Valentino l'8 agosto 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in San Valentino, estese mq. 445, riportate in catasto alle particelle numeri 306 parte, 37 parte, 2-*d z* e 2-*e a* del foglio di mappa n. 12 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 162, 165, 163 e 164.

**(12178)**

### Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1969: « Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, nel primo comma del dispositivo, dove è scritto: « Il sig. *Giuseppe* Biettini... », leggasi: « Il sig. *Enrico* Biettini... ».

**(213)**

# COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Trento del 22 ottobre 1927, con cui al sig. Ober Rodolfo venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Oberi;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma originaria di Ober presentate:

in data 15 ottobre 1969 dal sig. Oberi Diego, figlio del sopra nominato Oberi Rodolfo;

in data 19 novembre 1969 dai signori Oberi Leonilla in Muliari e Oberi Giandiego Antonino Luigi, figli di Oberi Diego e rispettivamente nipoti di Oberi Rodolfo;

Ritenuta la opportunità di accogliere le domande anzidette;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Trento del 22 ottobre 1927 è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca viene ripristinato nella forma originaria di Ober il cognome dei signori:

Oberi Diego, nato a Vezzano (TN) il 6 ottobre 1910 in atto residente a Verona;

Oberi Leonilla in Muliari, nata a Riva (TN) il 17 ottobre 1939 in atto residente a Verona;

Oberi Giandiego Antonino Luigi, nato a Riva (TN) il 7 giugno 1942 in atto residente a Verona.

Il presente decreto, a cura del sindaco di Verona, sarà notificato ai signori Ober Diego, Ober Leonilla in Muliari e Ober Giandiego Antonino Luigi; saranno, altresì, attuati tutti gli altri adempimenti previsti dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni ministeriali anzidette.

Trento, addì 18 dicembre 1969

*Il commissario del Governo:* SCHIAVO

**(92)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITA

**Concorso per esami a tredici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*B*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e*) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

*f*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137) per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

*a*) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

*b*) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

*c*) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti:

*C*) buona condotta;

*D*) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*E*) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la loro posizione, nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

9) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

*Commissione di esame*

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

*Programma e svolgimento delle prove di esame*

Il concorso comprende due prove scritte ed una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

*Valutazione delle prove di esame*

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e di almeno sei decimi in ciascuna prova pratica ed orale.

### Art. 7.

*Presentazione dei documenti*

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sara restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esse delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni); nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengano a Corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

*Graduatoria del concorso*

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di segretario tecnico di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i segretari tecnici di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tale caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo ai periodi di prova.

I vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1969*
*Registro n. 9, foglio n. 255*

---

## PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Nozioni di igiene*:

Aria: composizione, inquinamento e viziatura; condizioni per una buona aerazione degli ambienti confinati.

Acqua: approvvigionamento e potabilità dell'acqua, cause di inquinamento e mezzi pratici di depurazione.

Suolo: importanza igienica del suolo, con particolare riguardo per il periodo infettivo; principi elementari sullo smaltimento dei rifiuti.

Alimentazione: alimenti: principali componenti della dieta e loro valore nutritivo; razione alimentare; composizione, alterazioni e sofisticazioni più comuni; il latte: valore alimentare e risanamento; organi di vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande.

Igiene scolastica: scuola, aula, banco, orari; malattie non contagiose dell'età scolastica; vigilanza igienica delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica.

Igiene ospedaliera: funzione degli ospedali; elementi generali dell'ospedale; ospedali generali e ospedali specializzati.

Nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive: agenti patogeni e sorgenti di infezione; vie di penetrazione, di eliminazione e di diffusione dei germi; portatori, veicoli ed ospiti intermedi.

Concetto di profilassi diretta, indiretta e immunitaria. Cenni sull'etiologia, diffusione e profilassi delle più comuni malattie infettive e parassitarie (morbillo, scarlattina, varicella, parotite, difterite, pertosse, tetano, poliomielite, febbre tifoide, brucellosi, carbonchio, idatidosi, anchilostomiasi) e delle malattie quarantenarie (vaiolo, colera, tifo esantematico, peste, febbre gialla, febbre ricorrente).

Nozioni generali sulle malattie sociali: cenni sulla etiologia, sulla diffusione, sui metodi di lotta delle più importanti malattie sociali (tubercolosi, tracoma, malattie veneree, tumori maligni, diabete, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, intossicazioni da stupefacenti).

Alcoolismo e danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza.

2) *Elementi di diritto pubblico*:

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato. La Costituzione. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni. Principi dell'organizzazione amministrativa. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo. L'Amministrazione diretta periferica. Gli enti autarchici territoriali.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

*Prova facoltativa di lingua estera*: composizione di un argomento di cultura generale o di attualità nella lingua prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. E' consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

*A*) Le materie delle prove scritte;

*B*) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità;

*C*) Principi di educazione sanitaria; metodi e tecniche più comuni; applicazione pratica (scuole, luoghi di lavoro, dispensari pubblici e centri per malattie sociali);

*D*) Elementi di statistica metodologica, demografica e sanitaria. L'osservazione statistica, il metodo statistico. Concetto di statistica metodologica e sua importanza. Analisi qualitativa dei fatti. Fasi della statistica metodologica. Rilevazione diretta e indiretta dei dati. Elaborazione dei dati. Operazioni tecniche e matematiche (medie, proporzioni, numeri indici). Esposizione dei dati. Esposizioni numeriche (annuari e tavole). Rappresentazioni grafiche (diagrammi e cartogrammi). Interpretazione dei dati. Stato della popolazione. Movimento della popolazione: naturale ed artificiale. Nuzialità, natalità, mortalità e loro indici. Principali cause di morte, morbosità e letalità per malattie infettive. Cenni sui problemi di rilevazione della morbosità ospedaliera e sulle indagini statistiche campionarie.

*Prova facoltativa di lingua*: conversazione: lettura e traduzione di un brano dalla lingua prescelta per la prova scritta.

PROVE PRATICHE FACOLTATIVE

1) Dattilografia;
2) Stenografia.

Roma, addì 18 ottobre 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

---

(Schema di domanda).

*Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV* — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . )

il . residente in (provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso per esami a tredici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . (solo per coloro che abbiano superato il 32º anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2º grado, conseguito presso l'Istituto di in data .,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . in qualità di .

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame: .,

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo

Data

Firma

*N. B.*:

Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo devono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

**(12201)**

# REGIONI

## REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1969, n. **32.**

**Norme interpretative della legge regionale 5 maggio 1969, n. 18 - Corresponsione di una indennità integrativa speciale al personale ausiliario e di una indennità di rischio agli agenti tecnici ed al personale salariato.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*11 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le indennità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 5 maggio 1969, n. 18, vengono corrisposte, agli aventi diritto, sulla base della qualifica giuridica da essi rivestita.

Agli avventizi di IV categoria ed ai salariati temporanei, nominati ai sensi della legge regionale 16 maggio 1968, n. 28, le indennità di cui sopra vengono corrisposte in base alle mansioni esercitate, ove rientrino fra quelle contemplate negli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 5 maggio 1969, n. 18.

Art. 2.

Le indennità di cui agli articoli 1, primo comma, 2 e 3 della legge regionale 5 maggio 1969, n. 18, spettano per l'intero mese con esclusione dei giorni dichiarati festivi per legge, sempre che in tali giorni non venga prestato servizio, e non vengono corrisposte nei casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale suddetta.

Le indennità di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 5 maggio 1969, n. 18, spettano per l'intero mese, e non vengono corrisposte nei casi di cui all'art. 4, secondo comma, della predetta legge regionale.

Art. 3.

Le indennità di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 5 maggio 1969, n. 18, sono cumulabili con ogni altra indennità, ad eccezione di quelle previste negli articoli 1, secondo comma, 2 e 3 della legge medesima.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 dicembre 1969

**DEL RIO**

**(12060)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.